

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) CORRADI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO VELLA

Seduta del 22/07/2025

FATTO

Il ricorrente dichiara nel ricorso di aver stipulato il 31 agosto 2018 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente.

Proposto reclamo senza esito soddisfacente, si rivolge all'ABF, al quale chiede il rimborso *pro quota* degli altri oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento ai sensi dell'art. 125-sexies Tub, per complessivi € 3.083,20, al lordo di quanto eventualmente nel frattempo rimborsato. In via subordinata chiede l'applicazione del criterio della curva degli interessi per i soli oneri ritenuti *up front*. Chiede inoltre la restituzione delle quote versate in eccedenza e la refusione delle spese legali e della procedura, oltre al riconoscimento degli interessi legali dal giorno del reclamo. In tabella riepilogativa chiede altresì la restituzione delle commissioni di estinzione.

Parte resistente presenta le proprie controdeduzioni tardivamente.

DIRITTO

In via preliminare il Collegio richiama quanto stabilito dalle Disposizioni sui sistemi di

risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (Sez. VI § 1), in base alle quali “Il Collegio non tiene in alcun caso conto della documentazione pervenuta oltre i termini perentori previsti”. Prosegue pertanto con la trattazione del ricorso in base esclusivamente a quanto dichiarato e versato in atti dalla parte ricorrente.

La controversia verte sul diritto del consumatore che abbia estinto in via anticipata il proprio debito alla riduzione del suo costo totale, con conseguente obbligo, ai sensi dell'art. 125sexies, 1° comma, Tub, del rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

Dalla documentazione prodotta si evince che il contratto oggetto di controversia è stato estinto nel settembre 2022, dopo il pagamento di 48 rate sulle 120 contrattualmente previste. Dal conteggio estintivo emerge uno storno di € 2.297,70 per interessi non maturati. È applicata una penale di estinzione anticipata pari ad € 149,52. In atti è presente conforme quietanza liberatoria.

Ciò posto, il Collegio, richiamata la sentenza n. 263/22 della Corte Costituzionale, rileva che per i contratti di finanziamento - tra i quali pacificamente quelli c.d. di “cessione del quinto” - sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trova applicazione, ai fini del rimborso degli oneri non maturati in caso di estinzione anticipata, l'originario art. 125sexies Tub come interpretato alla luce della decisione resa dalla Corte Giustizia (Corte di Giustizia Europea, decisione n. C-383/18 dell'11 settembre 2019, c.d. *Lexitor*), con la quale è inequivocabilmente sancito il diritto del consumatore che rimborsi anticipatamente il debito “alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte” e, sulla base di questa, già stabilito dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta).

Il Collegio precisa infine di non ritenere che il contesto come sopra delineato sia modificato dalla più recente entrata in vigore del D.L. n.104/2023, coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 136 che, all'art. 27- rubricato “Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo”, così recita: “1. *All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte»*. Né ritiene possa qui richiamarsi la diversa decisione della Corte di Giustizia relativa al rimborso degli oneri in caso di anticipata estinzione (Corte di Giustizia, decisione C-555/21), in quanto attinente a diversa tipologia di credito ai consumatori, ovvero quello immobiliare, oggetto di autonoma e specifica disciplina proprio in ragione delle sue specificità.

Il Collegio richiama pertanto l'indirizzo interpretativo dell'ABF in materia di rimborsabilità delle commissioni qualificabili *recurring* in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento mediante cessione del quinto e delegazione di pagamento per la quota

parte non maturata, ovvero secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna voce viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014). Per quanto attiene invece il calcolo dei costi di natura *up front*, il Collegio ritiene equo l'utilizzo del criterio contrattuale adottato per il conteggio degli interessi corrispettivi "costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale" (cit. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019).

Tanto premesso, il Collegio esamina le commissioni previste dal contratto, concluso ed estinto in data antecedente l'entrata in vigore del novellato art. 125sexies Tub, rilevando come debba ritenersi legittimo, in quanto trasparente e preventivamente conosciuto dal cliente, il criterio contrattuale relativo al rimborso delle "Commissioni a favore dell'intermediario finanziario", definite dal contratto distinguendo tra componenti *up front* e componenti *recurring*, per le quali è prevista la rimborsabilità secondo il criterio della curva degli interessi. Per quanto riguarda le Commissioni di distribuzione, esse sono descritte in contratto e comprendono attività di natura chiaramente *up front*. Le Commissioni denominate "Costo invio comunicazioni periodiche" sono chiaramente *recurring*. Nel conteggio estintivo non risultano rimborsi dei costi qualificati come *recurring*.

In conclusione, applicando i sopra visti orientamenti e criteri, si ottiene complessivamente l'importo, arrotondato all'unità ("Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" della Banca d'Italia, 2020, ai sensi di quanto previsto nella nota 3 di pagina 25), di €1.926,00, calcolato come dalla seguente tabella:

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	5,90%					
Denominazione		% rapportata al TAN	38,92%					
Commissioni per intermediario finanziario				2.432,47 €	Up front	946,71 €		946,71 €
Commissioni per intermediario finanziario (criterio contrattuale)				1.042,49 €	Recurring	405,75 €		405,75 €
Commissioni di distribuzione				1.440,00 €	Up front	560,45 €		560,45 €
Costo invio comunicazioni periodiche				22,00 €	Recurring	13,20 €		13,20 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								1.926,11 €

Parte ricorrente chiede ancora la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute. Non è in atti alcuna documentazione dalla quale possa desumersi una tale circostanza. Non è possibile pertanto accogliere tale domanda.

Parte ricorrente chiede inoltre il rimborso della penale di estinzione anticipata lamentandone unicamente l'assenza di una giustificazione oggettiva. Non contesta invece la quantificazione di tale voce. Il Collegio richiama sul punto il comma 2 dell'art. 125-sexies Tub, in base al quale, qualora un credito venga anticipatamente rimborsato dal consumatore, "il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito". Nel caso in esame la parte ricorrente, come suo onere, non esplicita le ragioni plausibili per cui la sua applicazione sia priva di oggettiva giustificazione, requisito imposto dalla norma

(Cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5909/2020). Non ricorre, infine, alcuna delle ipotesi di esclusione dell'indennizzo stabilite dal comma 3 dell'art. 125-sexies Tub. Anche tale domanda non può pertanto trovare accoglimento.

Considerato che vanno riconosciuti gli interessi legali in favore di parte ricorrente dal momento del reclamo (Collegio di Coordinamento decisioni n. 5304 del 2013 e n. 6167 del 2014); accertato infine che non sussistono i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento per il riconoscimento delle spese legali in favore di parte ricorrente, avendo lo stesso recentemente ribadito e precisato che "essendo il ricorso all'assistenza tecnica una facoltà del cliente, quest'ultimo dovrà dimostrare che la presenza del professionista è stata resa necessaria dal "comportamento gravemente scorretto, oppure significativamente e ingiustificatamente dilatorio od ostruzionistico tenuto dall'intermediario nella gestione della controversia", potendo assumere "rilievo anche il carattere particolarmente difficile e complesso delle questioni oggetto di controversia" (Collegio di Coordinamento decisione n. 4580 del 12.05.2025), elementi questi non sussistenti nel caso in specie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 1.926,00 (millenovecentoventisei/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
CHIARA TENELLA SILLANI